

RIFORMA CODICE: INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Norme in vigore dal 13 agosto 2010

Ritiro immediato della patente in caso di incidente stradale con feriti

- Completa riscrittura del procedimento di applicazione della sospensione cautelare della patente di guida disposta dal prefetto nei casi in cui il conducente coinvolto in incidente stradale abbia provocato, con il proprio comportamento colposo, lesioni personali o la morte di una o più persone.
- L'operatore di polizia che procede al rilevamento di un sinistro stradale che abbia provocato lesioni personali a terzi ovvero la morte di una o più persone, deve procedere al ritiro immediato della patente di guida del conducente responsabile del sinistro nei confronti del quale sia accertata la violazione di una norma di comportamento che abbia determinato o concorso a produrre le lesioni stesse o la morte.
- La patente ritirata in occasione del rilevamento del sinistro stradale, unitamente a copia del rapporto del rilievo dell'incidente e del verbale di contestazione per il comportamento dell'illecito da cui derivano i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo, è trasmessa, entro i dieci giorni successivi alla prefettura del luogo in cui è stata commessa la violazione.
- La prefettura, valutata la responsabilità del conducente e nei casi in cui sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità di questi, provvede alla sospensione cautelare della patente di guida per un periodo massimo di tre anni.
- La nuova procedura presuppone che, nell'immediatezza dello stesso evento, sia evidente la responsabilità o la corresponsabilità dei conducenti coinvolti e che, perciò, sia stato redatto, sempre nell'immediatezza, nei confronti del conducente responsabile, un verbale di contestazione amministrativa per la violazione di una norma di comportamento del Codice della Strada.
- Avverso il provvedimento di sospensione cautelare della patente, è ammesso ricorso in opposizione al Giudice di Pace

Obbligo di portare a bordo le catene o montare pneumatici da neve

- gli enti proprietari delle strade possono imporre l'obbligo di avere a bordo del veicolo catene da neve o pneumatici anche se la neve non è in atto (fatti salvi i poteri della Polizia Stradale di filtraggio dinamico, oggi l'obbligo può essere imposto solo con neve in atto).

Commercializzazione di componenti per veicoli e norme per pneumatici

- non possono essere importati, prodotti per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero comunque commercializzati sistemi, componenti ed entità tecniche soggetti ad omologazione di tipo non omologato, oppure privi della richiesta marcatura (1);
- pesanti sanzioni amministrative per chi viola il citato divieto relativamente a sistemi frenanti, pneumatici, dispositivi di ritenuta o cinture di sicurezza (2);
- i sistemi, i componenti e le entità tecniche, anche se installati sui veicoli, devono essere sempre sequestrati e confiscati

(1) La violazione di questo divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro.

(2) Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Per quanto riguarda le cinture di sicurezza ed i dispositivi di ritenuta, la norma si sovrappone a quella dell'art. 172 comma 12 che puniva già lo stesso illecito (con sanzione di analogo ammontare economico).

- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sarà previsto l'obbligo che gli pneumatici montati sui veicoli (3) rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza (4).

Nuova procedura in caso di circolazione con revisione scaduta.

- A chi circola con la revisione scaduta non viene più ritirato il documento di circolazione.
- l'organo accertatore provvede solo ad annotare sul documento che il veicolo è sospeso dalla circolazione e che può circolare solo per recarsi a fare la revisione (5).
- Chiunque circola nonostante il divieto conseguente all'annotazione sul documento di circolazione è soggetto ad una pesante sanzione amministrativa (6).
- La nuova procedura non si applica ai casi di circolazione senza revisione accertati in autostrada. Per questi casi, continua ad applicarsi il fermo amministrativo del veicolo (7).

Sanzioni per veicoli inquinanti nei giorni o territori di divieto

- Chi circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto a sanzione amministrativa (8).

Riduzione della massa a vuoto per i veicoli a gas o ad alimentazione ibrida

- Per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari alla massa delle bombole di gas o degli accumulatori (valore comunque compreso tra il 10 % della massa complessiva ed 1 t). In tal modo le bombole o gli accumulatori non ridurranno più la capacità di carico dei veicoli ecologici. E' in ogni caso necessario che il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità.
- La norma sarà operativa solo dopo l'approvazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che stabilisce i criteri e le modalità di riduzione.

(3) La norma si riferisce ad autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli.

(4) Con questa norma si eviterà la diffusione di pneumatici non omologati ovvero di altri prodotti extracomunitari non omologati (specchi retrovisori, freni, ecc.).

(5) In questo modo sarà più facile fare la revisione perché, per prenotarsi, non si dovrà attendere più che il documento ritirato sia trasmesso alla MCTC.

(6) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.842 a 7.369 euro e fermo del veicolo per 90 giorni. Confisca del veicolo in caso di reiterazione.

(7) Viene, infatti, espressamente escluso che la nuova procedura trovi applicazione nei casi di cui all'art. 176 comma 18. Tale esclusione comporta che, in caso di omessa revisione accertata in autostrada, il veicolo debba essere sempre sottoposto a fermo amministrativo fino alla dimostrazione dell'avvenuta prenotazione della visita di revisione. Secondo le regole dell'art. 214, perciò, il documento di circolazione deve essere ritirato e trattenuto dall'organo accertatore senza apporvi l'annotazione sopraindicata. Quando il trasgressore dimostra di aver prenotato la visita di revisione, il documento ed il veicolo gli sono restituiti. Non sembra che possa trovare applicazione, in caso di successiva circolazione (cioè nel periodo precedente all'effettuazione della revisione), la nuova sanzione amministrativa prevista dalla nuova formulazione dell'art. 80 comma 14. In tali casi, infatti, il veicolo restituito all'avente diritto non è sospeso dalla circolazione.

(8) Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 155 a euro 624; in caso di reiterazione nel biennio, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni

Scompare la scorta della polizia per i veicoli eccezionali

- Completando il processo di riforma iniziato nel 1997, i veicoli e trasporti eccezionali saranno scortati solo dalle scorte tecniche ⁽⁹⁾.
- Gli enti proprietari non potranno più imporre la scorta della polizia.
- Qualora sia necessario chiudere completamente la strada deviando il traffico, la scorta tecnica deve interessare gli organi di polizia stradale competenti per territorio che possono comunque delegare gli interventi di regolazione del traffico alle scorte tecniche o prevedere una scorta mista tecnica-polizia.

I veicoli da competizione possono circolare su strada in assetto sportivo

- I veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, possono circolare con modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali in deroga alle disposizioni del Codice della Strada
- I veicoli devono essere comunque regolarmente immatricolati ed assicurati

Pubblicità sulle strade

- I comuni possono derogare alle norme minime sulle distanze di posa della pubblicità su tutte le strade che si trovano nel centro abitato e non solo su quelle locali;
- Sono consentiti, anche lungo e in vista delle autostrade, delle strade extraurbane principali e degli itinerari internazionali, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, i cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse.
- In caso di pubblicità abusiva collocata su fondi privati in vista della strada, gli organi di polizia stradale possono accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario senza necessità di avere un mandato dal Tribunale.
- In caso di rimozione della pubblicità abusiva, l'ente proprietario della strada può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi se, dopo 60 giorni, l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno non ne abbiano richiesto la restituzione.
- Non è più vietata la pubblicità sulle strade di tipo C (extraurbane secondarie) inserite negli itinerari internazionali
- La pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche
- potrà essere limitata la pubblicità a mezzo di veicoli destinati a tale uso che sostano nei luoghi diversi da quelli consentiti dal comune nei centri abitati. Saranno previste anche verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.

Segnaletica stradale

- Sanzioni più pesanti per chi installa sulla strada segnali stradali non conformi ⁽¹⁰⁾;

(9) La nuova previsione semplifica enormemente tutto il sistema, riducendo gli oneri amministrativi e burocratici per le imprese che effettuano trasporti eccezionali. Appena ottenuta l'autorizzazione degli enti proprietari delle strade potranno partire utilizzando scorte tecniche che, secondo l'art. 12 comma 1 ter, hanno gli stessi poteri di regolazione del traffico delle scorte di polizia.

- Sono considerati segnali luminosi e possono essere installati sulle strade i tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;

Macchine di ausilio a persone con limitata capacità motoria

- Le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, non sono considerati veicoli, anche se hanno il motore;
- Questi veicoli possono circolare negli spazi riservati ai pedoni secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade

Obbligatorio l'aggiornamento della carta di circolazione anche in caso di cambio di sede

- Anche in caso di trasferimenti di sede di una persona giuridica, l'Ufficio della Motorizzazione, procede all'aggiornamento della carta di circolazione. In questi casi l'interessato deve fare richiesta di aggiornamento.

Autonoleggio con sidecar

- accanto alle professioni tradizionali dei tassisti e dei conducenti di limousine trova posto anche il conducente di sidecar per noleggio da conducente.

Targhe personali

- Le targhe di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi diventano personali e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero, sospensione o cessazione dalla circolazione;
- La le targhe targa personale non possono/può essere abbinata contemporaneamente ? a più di un veicolo;
- La nuova previsione non sarà immediatamente operativa. Occorre l'approvazione di un Regolamento attuativo

Sanzioni più gravi per targhe non ben sistemate

- Sarà sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi il veicolo la cui targa non è sistemata correttamente.

Scompare la targa ripetitrice dei rimorchi

- I rimorchi non devono più avere la targa ripetitrice della motrice che li traina. Resta l'obbligo di esporre nella parte posteriore solo la targa di immatricolazione del rimorchio
- In caso di violazioni in cui non sia identificato il conducente (es. accertamento eccesso di velocità con Tutor), responsabile in solido è il proprietario del rimorchio a cui è notificato il verbale di contestazione;
- La nuova previsione non sarà immediatamente operativa. Occorre l'approvazione di un Regolamento attuativo che fissi le caratteristiche delle targhe dei rimorchi in modo che siano meglio leggibili delle attuali. Si applicherà, in ogni caso, ai soli rimorchi immatricolati dopo l'approvazione del Regolamento e che hanno le nuove targhe. Ne potranno beneficiare anche i veicoli più vecchi, a condizione che reimmatricolino il mezzo e lo dotino di una targa di nuovo tipo.

(10) Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 389 a euro 1.559

- La nuova norma non si estende ai carrelli appendice che devono avere comunque targa ripetitrice della motrice che li traina

Obbligo di aggiornamento dei documenti di circolazione anche in caso di variazioni di denominazione o fusioni aziendali

- Ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di procedere ad una nuova iscrizione al PRA, deve essere registrato nell'archivio della Motorizzazione.
- Lo stesso obbligo sarà posto a carico di chi cede ad altri la disponibilità del proprio veicolo per un periodo superiore a 30 giorni (11).
- La richiesta di aggiornamento deve essere avanzata dall'interessato alla MCTC entro trenta giorni al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione.

Divieto di intestazione fittizia dei veicoli

- I documenti di circolazione non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o contestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.
- Chi richiede ovvero ha ottenuto il rilascio di documenti con intestazioni fittizie è punito con sanzioni amministrative (da 500 a 2.000 euro). La stessa sanzione si applica alla persona che ha la materiale disponibilità del veicolo ed al proprietario dissimulato.
- Il veicolo con intestazione fittizia è cancellato d'ufficio dal PRA e dall'archivio MCTC e non può più circolare. In caso di circolazione si applicano le sanzioni per veicolo non immatricolato con sequestro e confisca.
- Un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti determinerà le modalità di controllo dei veicoli già circolanti.

Sanzioni per cancellazione dal PRA per omesso pagamento dei tributi

- Chi circola con veicoli cancellati dal PRA per omesso pagamento dei tributi per almeno 3 anni è soggetto al sequestro ed alla confisca del veicolo

Circolazione delle macchine agricole

- l'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole di dimensioni eccezionali varrà due anni anziché uno.
- Il Governo è delegato ad individuare quali macchine agricole possono essere usate anche per attività di manutenzione stradale.

Guida assistita per i diciassetenni

- coloro che hanno compiuto 17 anni ed hanno la patente A, possono ottenere uno speciale foglio rosa che li abilita ad esercitarsi alla guida per un anno; per ottenere l'autorizzazione devono comunque fare almeno 10 ore di guida presso un'autoscuola
- devono essere accompagnati da una persona con patente da almeno 10 anni;
- sul veicolo condotto dal minore non può prendere posto altra persona oltre a quella che funge da accompagnatore;

(11) La nuova previsione non è immediatamente operativa. Infatti, regolamento di attuazione del Codice sarà modificato per prevedere in quali casi è necessario procedere alla comunicazione della variazione di disponibilità.

- se l'autorizzato commette gravi violazioni, il foglio rosa è ritirato e deve aspettare 18 anni per prenderne un altro.

Elevazione del limite di età per la guida dei veicoli pesanti

- E' innalzata da 65 a 68 anni l'età massima dei conducenti di mezzi pubblici, autocarri, autotreni ed autoarticolati di massa superiore a 20 t.

Per guidare oltre gli 80 anni occorre certificato

- Chi ha compiuto 80 anni, per continuare a guidare, deve sottoporsi ogni 2 anni ad una visita medica specialistica ed avere un certificato di idoneità alla guida

Prova pratica di guida per ciclomotori e microcar

- Dalla data di recepimento delle nuove norme comunitarie (gennaio 2011) in materia di patenti (direttiva 2006/126/CE), coloro che devono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori e microcar devono aver superato anche una prova pratica di guida.

Nuovi limiti per la guida dei neopatentati

- I titolari di patente di cat. B da meno di un anno possono condurre soltanto veicoli aventi rapporto potenza tara non superiore a 55 Kw/t, con il limite assoluto di 70 Kw/t. (era previsto un limite di 50 Kw/t).

Nuove procedure per sostenere gli esami di guida

- La prova pratica non può essere sostenuta prima di 1 mese dal rilascio del foglio rosa; la prova pratica non può essere sostenuta per più di 2 volte per ogni foglio rosa;
- Si possono effettuare esercitazioni in autostrada o di notte con un istruttore di scuola guida.

Norme più restrittive per le autoscuole

- Norme più restrittive sono previste per l'apertura di un'autoscuola e per lo svolgimento della relativa attività;
- L'attività non può essere iniziata prima che la provincia abbia verificato la presenza dei requisiti e delle attrezzature dell'autoscuola.

Conferma di validità della patente

- Non c'è più il rilascio di un tagliando di convalida della patente di guida ma la stampa di un duplicato con la nuova data di scadenza;
- Il titolare che riceve il duplicato deve distruggere la vecchia patente scaduta.

Prova d'esame per recuperare i punti

- Il recupero dei punti persi sulla patente avviene al termine di una prova d'esame da effettuarsi secondo le modalità stabilite da un decreto Infrastrutture da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.
- Anche se non ha perso tutto il punteggio disponibile (20 punti) deve fare la revisione della patente chi, dopo aver perso 5 punti con una sola violazione, nell'arco dei dodici mesi successivi, perde altri 5 punti con due violazioni non contestuali.
- Per le violazioni penali che comportando decurtazione di punti, il Giudice deve comunicare la sentenza di condanna all'organo di polizia procedente.

Disposizioni sulla patente a punti

- La tabella dei punteggi è stata aggiornata e rimodulata per dare maggiore gradualità alla decurtazione prevista per le violazioni.
- I corsi di guida sicura possono fare recuperare punti (al massimo 5) a chi li ha persi per alcune violazioni individuate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Si prevede un meccanismo che consenta di far funzionare la patente a punti anche per i conducenti stranieri. Per questi, infatti, è già previsto che se commettono violazioni che comportano perdita di punti non possono circolare in Italia per un certo periodo di tempo. Attualmente, però, non è stabilito chi e come deve essere adottato il provvedimento di interdizione alla guida. La norma approvata dal Senato lo chiarisce rendendo completamente applicabile la procedura.
- Niente punti patente per ciclisti: chi commette una infrazione con la bicicletta pagherà una multa ma non perderà i punti dalla sua patente.

Attestazione di non essere etilista o assuntore di sostanze stupefacenti per avere la patente

- Per il rilascio di patenti o di certificati di abilitazione professionale, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti che non abusa di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- La certificazione deve essere esibita anche in occasione del rinnovo delle patenti C, CE, D, DE (autocarri, autotreni, autobus, ecc), del CFP (merci pericolose) e del KA o KB (taxi e noleggio con conducente).

Nuove regole per la revisione della patente. In alcuni casi diventa obbligatoria

- E' sempre disposta la revisione patente (deve fare una visita di controllo) nei casi di coma di durata superiore a 48 ore. I medici comunicano alla motorizzazione tale situazione.
- E' sempre disposta la revisione della patente (deve rifare gli esami teorici e pratici di guida) nei confronti del conducente coinvolto in un incidente stradale che ha determinato lesioni gravi alle persone quando, in tale occasione, sia stata disposta la sospensione della patente per una violazione che prevede tale sanzione amministrativa accessoria.
- E' sempre disposta la revisione della patente (esami teorici e pratici di guida) nei confronti di un minore di anni 18 che è autore materiale di violazioni che prevedono la sospensione della patente (che non gli può essere sospesa perché minorenni).
- Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione è automatica e non richiede nuovo provvedimento. Chi continua a circolare Chiunque durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto sanzione amministrativa (da euro 155 a euro 624) e alla revoca della patente di guida.

Limiti di velocità ed accertamento eccessi

- per poter elevare i limiti di velocità sulle autostrade da 130 km/h a 150 occorre la presenza sul tratto del Tutor; Dopo l'esame al Senato è tramontata l'ipotesi di elevarlo a 150 km/h su tutte le autostrade. Rimane il limite a 130 Km/h con la possibilità delle società autostradali di consentire i 150 Km/h nei tratti a tre corsie in cui tutor installati e con favorevoli condizioni meteorologiche.

- Per chi corre di oltre 40 Km ma fino a 60 Km/h oltre il limite, sono state riviste le sanzioni pecuniarie incrementandone il valore (nel minimo passa euro 370 a euro 500) ma riducendo la durata della sospensione della patente di guida (a 3 mesi) e la decurtazione dei punti (da 10 a 6). Scompare la previsione del divieto di guida notturna per 3 mesi.
- E' stata aumentata la sanzione pecuniaria per chi supera di oltre 60 km/h il limite (nel minimo passa da 500 a 779 euro)
- Ridotta da 5 a 3 la decurtazione dei punti per chi supera di oltre 10 ma di non oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità

I proventi per gli eccessi di velocità sono destinati alla manutenzione stradale

- I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento automatici, sono devoluti, per il 50% all'ente proprietario della strada (12) che li deve impiegare per attività di manutenzione stradale.
- Gli enti locali devono utilizzare solo apparecchi propri o presi in locazione finanziaria a canone fisso.

Uso delle luci nelle ore diurne

- Nei centri abitati e fuori di essi, oltre a motocicli e ciclomotori, durante la marcia, hanno sempre l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro anche i tricicli (veicoli a 3 ruote asimmetriche) e i quadricicli (motoveicoli a 4 ruote).
- Per gli altri veicoli a motore, l'obbligo resta limitato alle sole strade extraurbane.

Uso di bretelle o giubbetti rifrangenti

- Il conducente di una bicicletta che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere o che circola nelle gallerie ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Cintura di sicurezza sulle minicar

- E' previsto l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza anche per chi guida una minicar.

Esenzione dall'uso delle cinture per alcuni lavoratori

- Non devono usare le cinture di sicurezza i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati.

Nuova disciplina per le sanzioni in caso di violazione delle norme in materia sociale

- La legge rivede la disciplina in materia di autotrasporto concernente la durata di guida degli autoveicoli, i periodi di riposo, i registri di servizio, recependo quanto dettato dal regolamento CE n.561/2006 in ordine alla previsione di regole più stringenti e all'inasprimento del regime sanzionatorio.
- Rivede la disciplina in materia di autotrasporto anche per i mezzi non dotati di cronotachigrafo, concernente la durata di guida degli autoveicoli, i periodi di riposo, i registri

(12) La disposizione non si applica agli Enti o Società Concessionarie delle Autostrade.

di servizio, non muniti di cronotachigrafo, adeguandola a quanto prescritto dall'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).

- Prevede che, in caso di incidente con danni D.Lvo 286 - inc. mortale e con lesioni gravi che involga un veicolo munito di cronotachigrafo, l'autorità competente possa disporre la verifica dei dati relativi ai tempi di guida e di riposo dell'anno in corso presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce.
- La nuova normativa modifica il codice della strada (art. 174 ed 178 CDS) al fine di evitare che le sanzioni per le violazioni dei limiti massimi stabiliti su base settimanale si cumulino alle sanzioni per le violazioni dei limiti massimi stabiliti su base giornaliera. Di conseguenza, a fini di coordinamento, sono modificate anche le disposizioni concernenti la sottrazione di punti relativa alle predette violazioni con una proporzionale modulazione in funzione della gravità rapportata alla durata temporale.
- La nuova normativa, interviene in modo graduale sull'impianto sanzionatorio punendo in modo progressivamente più grave chi viola le disposizioni in materia di durata minima del riposo o di guida.
- La nuova normativa si inquadra in un contesto di maggiore attenzione da una parte per le esigenze delle imprese, che rispondono in modo autonomo delle violazioni commesse dal conducente del veicolo commerciale e dall'altra per la tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza stradale.

Ambulanze con sirena anche per gli animali

- Gli animali domestici in pericolo di vita possono essere trasportati con veicoli dotati di dispositivi supplementari di allarme che, quando sono in funzione, danno la priorità su tutti gli altri veicoli.
- Con un decreto del Ministro dei trasporti possono essere dettate disposizioni per considerare ugualmente necessitato il trasporto di animali in pericolo di vita con veicoli privati.

Verbali più semplici e con sistemi informatici

- Il verbale di contestazione non deve essere più redatto su modelli predefiniti ma deve contenere solo alcuni elementi più importanti;
- Il verbale può essere redatto anche con sistemi informatizzati.

Notifica dei verbali

- I verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada devono essere notificati entro 90 giorni (e non più entro gli attuali 150 giorni). Sono previsti, invece, 100 giorni per la notifica dei verbali ai proprietari dei veicoli quando sono già stati consegnati al trasgressore al momento dell'accertamento della violazione su strada.

Controllo remoto delle violazioni

- Si possono utilizzare dispositivi di controllo remoto delle violazioni, anche senza la presenza degli operatori di polizia, anche per altre violazioni molto ricorrenti quali, semaforo rosso, velocità non particolarmente moderata, mano da tenere, circolazione

contromano, trasporto di passeggeri sui ciclomotori quando non consentito, uso del casco protettivo, circolazione con veicoli sequestrati o fermati;

- I dispositivi automatici utilizzati devono essere omologati e possono essere usati solo sui tratti individuati dai Prefetti.

Pagamento immediato nelle mani dell'accertatore per violazioni con mezzi pesanti

- La violazione di alcune norme di comportamento (velocità, sorpasso, sovraccarico di oltre il 10%, periodi di guida e di riposo) commessa da conducenti professionali di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, deve essere pagata immediatamente nelle mani dell'agente accertatore;
- se il conducente vuole fare ricorso, deve versare una cauzione;
- in mancanza di pagamento immediato o di cauzione, si applica il fermo amministrativo presso un custode-acquirente autorizzato del veicolo fino a quando non paga.

Stranieri che non pagano subito le sanzioni

- Per tutte le violazioni commesse da veicoli stranieri il conducente che non paga immediatamente la sanzione si vede in ogni caso privare del veicolo che viene sottoposto a fermo amministrativo presso un custode-acquirente autorizzato. Il veicolo straniero fermato, perciò, non può essere mai affidato al trasgressore o al proprietario.

Rateizzazione delle multe

- Per coloro che versino in disagiate condizioni economiche, c'è la possibilità di effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili, con applicazione degli interessi. È possibile pagare a rate le sanzioni di ammontare almeno di 200 euro. Ne potrà beneficiare chi ha un reddito fino a 15 mila euro.

Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative

- Modifica della disciplina del ricorso al giudice di pace, con finalità di semplificazione. Si precisa il legittimato passivo (prefettura o comune), e le modalità di comunicazione delle sentenze e si riducono i tempi per le udienze.
- Si limita la possibilità per il Giudice di Pace di disporre la sospensione dell'applicazione delle sanzioni accessorie nelle more del giudizio di opposizione. L'Autorità che ha adottato il provvedimento può peraltro impugnare il provvedimento di sospensione innanzi al Tribunale.
- Si stabilisce come deve essere pagata la sanzione in caso di rigetto del ricorso
- Il provvedimento di sospensione della patente deve essere comunicato al CED del Ministero dei Trasporti in modo che sia visibile a tutti durante i controlli.
- Trasmissione della sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso all'organo accertatore, per dare attuazione alla decurtazione dei punti.

Più fondi per la sicurezza stradale

- Diversa destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al Ministero dei Trasporti (40% per infrastrutture), al Ministero dell'Interno (10% per attrezzature e 5% per accertamenti alcool e droga; 5% per potenziare i controlli stradali sui veicoli) e al Ministero dell'Istruzione (10% per educazione stradale)
- Particolari vincoli di spesa per gli introiti destinati agli Enti locali, con obbligo di comunicazione al Ministero Interno di come vengono spesi.

Veicoli confiscati per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti agli organi di polizia

- I veicoli confiscati per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti possono essere assegnati, a loro richiesta, agli organi di polizia stradale che hanno effettuato l'accertamento.

Permesso di guida a ore in caso di sospensione patente

- Chi ha subito il ritiro per la sospensione della patente di guida può ottenere dal prefetto, per una sola volta, un permesso di guida a ore, al massimo di 3 ore giornaliere, per documentate ragioni di lavoro o per motivi sociali. Il periodo di sospensione della patente viene però aumentato delle ore, pari al doppio, nelle quali è stata consentita la guida.

Sospensione della patente più pesante per i neopatentati

- I neopatentati (patente B da meno di 3 anni) che commettono violazioni per le quali è prevista la sospensione della patente, sono sottoposti ad un periodo più lungo di sospensione (1/3 in più alla prima violazione e la metà per le successive);
- la condizione di neopatentato (con gli effetti sopraindicati) è prolungata di diritto a 5 anni qualora il neopatentato commetta violazioni gravi nei primi 3 anni.

Licenziamento autisti ubriachi o tossicodipendenti

- Costituisce giusta causa di licenziamento dei conducenti la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l'influsso di alcool o per effetto di stupefacenti.

Procedimento per l'applicazione del fermo o del sequestro in caso di reato

- Viene disciplinato il procedimento di applicazione della confisca o del fermo amministrativo conseguente ad un reato previsto dal Codice della Strada. I provvedimenti sono adottati dal giudice con la sentenza ma si prevede la possibilità per le Forze di Polizia di disporre sequestro o fermo cautelari per 30 giorni.

Istituzione di un Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività in materia di sicurezza stradale

- presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale;

Norme in materia di tutela delle strade

- Monitoraggio delle strade esistenti da parte dello Stato o delle Regioni;
- classificazione o riclassificazione delle strade o di tratti di esse;

Casco elettronico e scatola nera

- Si prevede la possibilità di impiego a livello sperimentale del casco protettivo elettronico e della scatola nera per il monitoraggio degli incidenti occorsi al veicolo

Contrasto dell'abusivismo nel settore dell'autotrasporto.

- sanzioni più gravi per la violazione delle regole sul cabotaggio stradale;
- applicazione delle norme riguardanti l'obbligo di pagamento in misura ridotta direttamente all'accertatore delle violazioni (art. 207 CDS) per gli stranieri che commettono violazioni delle norme in materia di autotrasporto internazionale con la possibilità del fermo amministrativo del veicolo se non pagano;
- nuove modalità per il fermo amministrativo del veicolo (sempre presso custode acquirente) per le violazioni riguardanti il trasporto abusivo;
- nuovo e più pesante regime sanzionatorio per i trasporti internazionali abusivi.

Sicurezza nell'attività di autotrasporto

- per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada di persone e cose deve essere prodotta una apposita certificazione con cui si esclude che l'interessato faccia uso abituale di alcolici o sostanze stupefacenti
- per violazione di una norma da cui derivino la morte o lesioni gravi o gravissime di altre persone, commessa alla guida di veicoli per i quali è richiesta la patente C e C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto.

Somministrazione e vendita di alcolici

- I locali che effettuano attività somministrazione di alcolici o superalcolici:
 - devono cessare la somministrazione o la vendita dopo le 3 e non possono riprenderla fino alle 6; Il divieto non vale nella notte di capodanno e tra il 15 e il 16 agosto.
 - se sono aperti dopo le 24, devono mettere a disposizione un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico per verificare volontariamente il proprio stato di idoneità alla guida. Non occorre un etilometro omologato, ma basta un precursore chimico, anche monouso. Per alcuni locali tale previsione entra in vigore tra tre mesi.
- Gravi sanzioni per i trasgressori (da 5000 a 20.000 euro e sospensione della licenza o dell'autorizzazione in caso di recidiva biennale)

Divieto di vendita di alcolici in autostrada la notte

- In autostrada è sempre vietata la somministrazione di superalcolici, mentre la somministrazione delle bevande alcoliche è vietata dalle 2 alle 6 ;
- Nelle stesse aree di servizio è altresì vietata la vendita per asporto dei superalcolici dalle 22 alle 6
- Gravi sanzioni per i trasgressori (da euro 2.500 a 7.000 nel caso di vendita per asporto, da euro 3.500 a euro 10.500 nell'ipotesi di somministrazione). E' inoltre prevista la sospensione della licenza da parte del Prefetto nel caso di reiterazione delle violazioni in questione in un biennio.

Prodotti farmaceutici pericolosi per la guida

- I farmaci che hanno effetti negativi sulla guida devono recare chiare indicazioni sulle confezioni anche con l'uso di pittogrammi specifici.

Misure alternative alle pene detentive

- In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 (guida senza patente) dagli artt. 186, 186-bis e 187 (guida in stato di ebbrezza alcolica o per stupefacenti), a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

Permesso provvisorio in occasione del rinnovo della patente

- Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa (salvo il caso di revisione per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti), gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

LE NORME DI SEGUITO ELENCAE SONO ENTRATE IN VIGORE IL 30.7.2010

Sanzioni più gravi per chi altera i ciclomotori e le microcar

- Sanzioni più pesanti per chi modifica ciclomotori e minicar per aumentarne la velocità
- Sanzioni più pesanti anche per chi circola con mezzi non più rispondenti alle caratteristiche o che sviluppino una velocità superiore a quella prevista (13).

Aggiornamento dei documenti per ciclomotori e microcar

- I ciclomotori già in circolazione che non sono in possesso del certificato di circolazione e della targa di nuovo tipo devono consegnarli, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato è soggetto a sanzione amministrativa (14).
- Con la regolarizzazione, di fatto, tutti i responsabili della circolazione dei ciclomotori saranno registrati nell'archivio della MCTC.

Alcol e guida: sanzioni più pesanti e pene sostitutive

Modifiche alla normativa relativa alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, prevedendo:

- depenalizzazione dei casi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, per i quali è disposta l'applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo dell'ammenda;
- raddoppio della durata della pena per guida con tasso alcolemico oltre 1,5 g/l (da 6 mesi ad un anno);
- il fermo del veicolo per 180 giorni (in luogo degli attuali 90) per il conducente in stato di ebbrezza che sia stato coinvolto in un incidente stradale con tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l;
- revoca della patente per il conducente in stato di ebbrezza (in luogo della sospensione da uno a due anni), con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che provochi un incidente stradale;
- pene alternative al carcere e alle sanzioni pecuniarie per i conducenti fermati in stato di ebbrezza che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro.

Alcol zero per neopatentati e conducenti professionali

È introdotta una disciplina speciale per i per conducenti da 18 a 21 anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose, prevedendo in particolare:

- divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche e l'applicazione di una sanzione pecuniaria (da 155 a 624 euro) in caso di accertamento di un tasso alcolemico

(13) E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 389 a 1.559 euro.

(14) E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 389 a 1.559 euro.

superiore a zero g/l e inferiore a 0,5 g/l, prevedendo, in caso di incidente, il raddoppio della sanzione;

- aumento sanzioni da un terzo alla metà per i casi in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l o per i casi di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- revoca della patente di guida nel caso di recidiva nel triennio per guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (ad esclusione degli autotrasportatori ai quali la revoca si applica al momento della prima violazione);
- preclusione per il conducente minore di anni diciotto, di conseguire la patente B prima del diciannovesimo anno di età, nel caso sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 g/l, e prima del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.

Guida in stato di alterazione da stupefacenti

Si inasprisce il regime sanzionatorio conseguente la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, prevedendo:

- l'arresto per un periodo minimo di sei mesi (in luogo degli attuali 3);
- il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la sua confisca se invece appartiene al reo;
- la revoca della patente (in luogo della sospensione da uno a due anni) per il conducente che guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti, che provochi un incidente stradale.
- pene alternative al carcere e alle sanzioni pecuniarie per i conducenti fermati in stato di ebbrezza che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro.

Drogometro

- Gli organi di polizia stradale, avvalendosi di medici specializzati, possono effettuare accertamenti su campioni di liquidi biologici con strumenti assai più semplici e in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
- Saranno possibili controlli su strada con efficacia probatoria uguale a quella attribuita agli accertamenti con etilometri omologati.

Obbligo di precedenza più rigoroso verso i pedoni che attraversano

- I conducenti devono rallentare e fermarsi non solo quando hanno già impegnato un attraversamento pedonale ma anche quando i pedoni si accingono ad attraversare e manifestano tale volontà in modo non equivoco.

Effetti della revoca della patente di guida

- Chi ha subito la revoca della patente di guida non può conseguire neanche il certificato di idoneità per ciclomotori;
- a chi è stata revocata la patente per guida in stato di ebbrezza o per stupefacenti, non è consentito prendere una nuova patente se non siano trascorsi almeno 3 dal reato
- chi è stato condannato per due volte con la revoca della patente non può mai più conseguirla